

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APPALTO E DI SUBFORNITURA

Le seguenti Condizioni Generali di Acquisto e di Subfornitura sono le uniche che disciplinano gli Ordini emessi da Lamiflex S.p.A., fatto salvo il caso di loro specifica deroga in forma scritta o di specifici accordi e contratti sottoscritti tra le parti. I Capitolati di Fornitura, laddove richiamati, costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.

CLAUSOLE GENERALI

1. Entro 7 giorni dal ricevimento dell'Ordine, il Fornitore dovrà renderne una copia debitamente firmata per accettazione via fax o via mail. Nel caso in cui il Fornitore non provveda ad inviare copia sottoscritta entro detto termine, l'Ordine viene considerato tacitamente accettato.
2. Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, Lamiflex può richiamare il Fornitore ad adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla risoluzione anticipata del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni. In caso di ritardata consegna, Lamiflex potrà applicare al fornitore una penale del 3% per ogni settimana di ritardo che ecceda la franchigia di una settimana, fino al raggiungimento di un massimo del 10% del valore totale dell'Ordine. L'eventuale consegna in anticipo rispetto alla data pattuita sarà accettata a condizione che: 1. Il pagamento resti invariato rispetto alla naturale scadenza dell'Ordine; 2. vi sia disponibilità di spazio necessario per lo stoccaggio a magazzino; in assenza, la merce potrà essere respinta a rischio e spese del Fornitore.
3. Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell'Ordine. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai relativi **documenti di trasporto nei quali dovranno apparire il n° Ordine, codice dei prodotti, la precisa destinazione delle merci all'indirizzo richiamato in ordine**. Tutti i colli che arriveranno senza dicitura e/o sprovvisti di D.D.T. saranno rispediti al mittente ed oggetto di emissione Non Conformità.
4. I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto e di trasporto al fine di garantirne l'integrità e la sicurezza degli operatori durante la movimentazione.
5. Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (Certificato di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.) nonché l'eventuale scadenza laddove questa sia un requisito. Per i materiali a scadenza, dovranno essere garantiti almeno i *tre quarti* di vita massima, salvo diversamente richiesto dal capitolato di fornitura.
6. I materiali forniti da "Rivenditori/Distributori" devono essere consegnati con Certificati di Conformità all'Ordine, che garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del Certificato di Conformità del Costruttore/Produttore.
7. Le sostanze chimiche dovranno essere fornite complete di documentazione prevista dal Reg. 1907/2006 e s.m.i. (REACH) e Reg. 1272/2008 e s.m.i. (CLP) ovvero schede di sicurezza in lingua italiana.
8. Nel caso di cessazione di produzione, da parte del Fornitore, di un articolo in usuale fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare Lamiflex con un anticipo che permetta, se necessario, un approvvigionamento tale da garantire a Lamiflex la continuità della propria produzione.
9. I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito in Ordine a condizione che: sia stata emessa valida fattura; la fornitura sia stata accettata dal controllo qualità secondo quanto previsto al successivo capitolo "Clausole relative all'assicurazione della qualità"; non vi siano inadempienze contrattuali sospese notificate al Fornitore da Lamiflex. **I pagamenti che avessero scadenza al 31 agosto e al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere improrogabilmente spostati al giorno 10 del mese successivo**. Il credito derivante dall'Ordine non può essere trasferito o ceduto a terzi.
10. Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Lamiflex, in quanto oggetto di diritti di privativa industriale di quest'ultima, nonché i risultati eventualmente conseguiti nell'esecuzione dell'Ordine ricevuto da Lamiflex, impegnandosi a trasmettere a quest'ultima ogni informazione e dato e riconoscendone la proprietà della stessa. I medesimi impegni saranno estesi dal fornitore anche nei confronti dei propri dipendenti e subfornitori. Tutti i requisiti di Qualità trasmessi da Lamiflex, dovranno essere integralmente comunicati dal Fornitore e fatti osservare al subfornitore. Tutte le informazioni e i dati contenuti nell'Ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati per gli scopi dell'ordine e non potranno essere comunicati L'Ordine non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di Lamiflex.
11. Nel caso in cui quanto commissionato in Ordine venga eseguito presso i locali di Lamiflex (appalto), il Fornitore si obbliga a porre in essere tutte le misure tecniche nell'esecuzione delle attività atte a garantire la sicurezza ed incolumità dei propri lavoratori, uniformandosi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DLgs 81/08 e s.m.i.), nonché alle informazioni fornite da Lamiflex sui rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, alle misure e procedure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Ogni subappalto deve essere obbligatoriamente comunicato a Lamiflex e sarà autorizzato esclusivamente a subappaltatori preventivamente autorizzati da Lamiflex, impregiudicati ogni responsabilità ed obbligo del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
12. In qualsiasi momento Lamiflex potrà recedere unilateralmente dall'Ordine, in tutto o in parte, a mezzo notifica scritta al Fornitore. Al suo ricevimento, l'attività oggetto del recesso dovrà essere immediatamente interrotta e Lamiflex pagherà al Fornitore una somma adeguata a coprire i costi diretti sostenuti dallo stesso per sua esecuzione a causa del recesso. Il Fornitore accetterà tale somma a completa tacitazione e soddisfazione di ogni pretesa derivante dal recesso in questione e farà ogni possibile sforzo per ridurre i costi diretti di cui sopra. Per nessuna ragione l'ammontare pagato da Lamiflex al Fornitore in ragione del recesso potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato pagato da Lamiflex qualora il lavoro fosse stato completato. Lamiflex si riserva il diritto di richiedere comunque la consegna della fornitura approntata e della relativa documentazione.
Lamiflex avrà diritto di risolvere in tutto o in parte l'Ordine mediante notifica scritta con effetti dalla data della sua ricezione da parte del Fornitore, nei seguenti casi:
 - mancata consegna delle forniture nelle date di consegna pattuite;
 - non conformità della fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti in ordine;
 - mancata osservanza del disposto alle clausole 2, 5, 7 ed al successivo capitolo "Clausole relative all'applicazione del Modello Organizzativo Gestionale D.Lgs. 231/01"
 - violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche, e ambientali applicabili che determinino pregiudizio o danno per Lamiflex;

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APPALTO E DI SUBFORNITURA

- il Fornitore cessa la propria attività, nonché in caso di insolvenza, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi procedura concorsuale a suo carico.

In caso di risoluzione dell'Ordine, Lamiflex avrà diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti ivi compresi quelli derivanti dall'approvvigionamento della Fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di tale risoluzione

13. Ogni rapporto qui disciplinato è regolato dalla Legge italiana. Ogni eventuale controversia derivante dai rapporti qui disciplinati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, con espressa esclusione dei fori alternativi.

CLAUSOLE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE D.LSG.231/01

14. Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico di Lamiflex S.p.A. nonché di svolgere la propria attività secondo le modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato Decreto. La realizzazione o il tentativo di realizzazione da parte del Fornitore e di chiunque presti attività lavorativa per esso di violazioni al codice etico di Lamiflex o di comportamenti rilevanti ai sensi della richiamata normativa, del quale in qualunque momento la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

CLAUSOLE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

15. Il Fornitore deve garantire e mantenere l'applicazione del livello di Sistema di Qualità che gli è stato riconosciuto al momento della qualifica per tutta la durata dell'ordine (ivi comprese competenze, eventuali qualifiche delle persone, dei processi, ecc). In relazione al tipo di fornitura in riferimento all'Ordine, Lamiflex si riserva il diritto di attivare uno specifico piano di qualità o di controllo fornitura.
16. Previa comunicazione, il Fornitore (inclusi eventuali subfornitori) dovrà consentire a Lamiflex, al suo Cliente e agli Enti di Sorveglianza, l'accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi vengono eseguiti, nonché la presa visione delle relative certificazioni, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia o costituisca accettazione.
17. Il fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell'Ordine e nei relativi allegati e che è esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione, esente da difetti di progettazione, esente da difetti relativi al software ove applicabile. Ogni eventuale variazione dovrà essere accettata per iscritto da Lamiflex. Se non diversamente specificato, tutte le forniture dovranno essere conformi alla revisione dei documenti tecnici in vigore alla data di emissione dell'ordine.
18. Il fornitore, nel caso in cui il prodotto non rispetti le caratteristiche richieste (prodotto non conforme), dovrà dare immediata comunicazione scritta alla funzione Controllo Qualità di Lamiflex, isolare ed identificare il prodotto non conforme in attesa delle decisioni che perverranno in forma scritta da parte del controllo qualità di Lamiflex per approvazione e relativo trattamento.
19. L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta ad ispezione e/o controllo al fine di verificarne la carenza di vizi, l'esattezza e l'idoneità. Ogni vizio o difetto sarà comunicato al Fornitore nel momento della scoperta. Eventuali articoli che dovessero risultare non conformi in sede di accettazione e/o di lavorazione, dovranno essere sostituiti a carico ed onere del Fornitore entro il termine di 10 giorni dalla messa a disposizione dei beni, anche nel caso in cui la relativa fattura fosse già stata pagata. In caso contrario, Lamiflex sarà autorizzata ad effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno, compreso il fermo di produzione.
20. Ogni Non Conformità del prodotto sarà resa nota al Fornitore con emissione di rapporto di non conformità. I costi derivati dalla non conformità saranno addebitati al fornitore. Il costo di gestione della non conformità è di 50€ e viene addebitato alla terza segnalazione nell'arco di un anno solare.
21. Il Fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal caso troverà applicazione al punto 2.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE AERONAUTICO (A)

22. Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione.
23. Il fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte.
24. Ogni modifica all'organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi afferenti all'ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati.
25. In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti Lamiflex.
26. Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di consegna.
27. Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
 - loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
 - loro contributo alla sicurezza del prodotto;
 - importanza del comportamento etico.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APPALTO E DI SUBFORNITURA

CLAUSOLE AMBIENTALI

28. Si raccomanda l'ottemperanza alle disposizioni legislative ambientali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la presenza di tutte le autorizzazioni richieste per svolgere l'attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi, gestione rifiuti), la presenza del CPI se richiesto, ecc.

MACCHINARI E ATTREZZATURE

29. Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che macchine/attrezzature saranno conformi alle direttive CE, relativamente alla sicurezza dei prodotti, inclusa ma non limitatamente, alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e successivi aggiornamenti.
30. Il Fornitore garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio di impianti, macchine e strumenti per un periodo minimo di 10 anni dall'acquisto. I prodotti oggetto di fornitura si intendono in garanzia per un periodo minimo di 12 mesi dalla data di consegna/ collaudo.
31. Al fine di garantire il corretto utilizzo e la manutenzione delle macchine/attrezzature, il Fornitore dovrà fornire Certificatine di Conformità / corretta installazione e relativo libretto di uso e manutenzione in lingua italiana.

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO APPALTO E DI SUBFORNITURA sono da considerarsi parte integrante degli ordini emessi da Lamiflex S.p.A..

Revisione ottobre 2017

